

CONDIZIONI GENERALI

OGGETTO	<i>Fornitura di cloruro di sodio di origine marina di pezzatura grossa per il disgelo.</i>
----------------	--

STAZIONE APPALTANTE	<i>Città Metropolitana di Genova Stazione Unica Appaltante</i>
----------------------------	--

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Il Responsabile Unico del procedimento è il Dott.Ing. Stefano Cianelli Il Responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Rossella Bardinu.</i>
--------------------------------------	---

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	<i>Città Metropolitana di Genova</i>
---------------------------------------	--------------------------------------

DEFINIZIONI	
Città Metropolitana	<i>La Città Metropolitana di Genova</i>
Concorrente	<i>Il soggetto ammesso a partecipare alla gara</i>
Soggetto aggiudicatario	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
Appaltatore	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto</i>
Committente	<i>La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di contraente del contratto</i>
Disciplinare di gara	<i>L'insieme della documentazione di gara e contrattuale: bando, norme di partecipazione, condizioni generali, capitolato speciale d'oneri, progetto offerta</i>
Documentazione contrattuale	<i>Condizioni generali, capitolato speciale d'oneri, offerta aggiudicataria</i>
Responsabile Unico del Procedimento, RUP	<i>È individuato dal Committente per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione del contratto</i>

Fornitura di cloruro di sodio di origine marina di pezzatura grossa per il disgelo.

DEFINIZIONI

Direttore dell'esecuzione *I soggetti incaricati dal Committente a supporto del RUP*

Referente contrattuale..... *Il soggetto indicato dal soggetto aggiudicatario quale referente unico nei riguardi del Committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali*

SOMMARIO		<u>pagina</u>
Articolo 1	Disciplina contrattuale	4
Articolo 2	Durata del contratto	4
Articolo 3	Corrispettivo	4
Articolo 4	Fatturazione e pagamenti	4
4.1	Fatturazione elettronica	4
4.2	Condizioni e termini di pagamento.....	5
Articolo 5	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	5
Articolo 6	Ruoli contrattuali	6
6.1	Referente unico contrattuale.....	6
6.2	Figure specifiche.....	6
6.3	Responsabile Unico del Procedimento	6
6.4	Direttore dell'esecuzione	7
Articolo 7	Comunicazioni.....	7
Articolo 8	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.....	7
Articolo 9	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	7
Articolo 10	Obblighi in materia di sicurezza	8
Articolo 11	Tutela della riservatezza	8
Articolo 12	Garanzia definitiva	9
Articolo 13	Procedimento di applicazione delle penali	10
Articolo 14	Recesso per giusta causa.....	10
Articolo 15	Recesso unilaterale.....	11
Articolo 16	Diffida ad adempiere	11
Articolo 17	Clausole risolutive	12
Articolo 18	Effetti della risoluzione e del recesso.....	13
Articolo 19	Modifiche ed estensioni contrattuali	14
Articolo 20	Responsabilità dell'Appaltatore.....	14
Articolo 21	Subappalto	14
21.1	Autorizzazione al subappalto.....	15
21.2	Gestione del subappalto	15
21.3	Sub-contratti	16
Articolo 22	Cessione del contratto	16
Articolo 23	Clausole di legalità	16
Articolo 24	Norme di rinvio	16
Articolo 25	Spese contrattuali	16
Articolo 26	Foro competente	17

Articolo 1 Disciplina contrattuale

Il contratto regola i rapporti fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore ed è disciplinato dai seguenti documenti:

- condizioni generali,
- capitolato speciale d'oneri,
- l'offerta presentata dal Soggetto Aggiudicatario

Articolo 2 Durata del contratto

Il contratto avrà una durata presunta di 20 mesi con inizio dalla data di stipula dello stesso e terminerà per effetto dell'esaurimento del quantitativo complessivo della fornitura, comprensivo delle variazioni di cui all'Art. 19 "Modifiche ed estensioni contrattuali".

Articolo 3 Corrispettivo

Il corrispettivo è determinato applicando l'offerta economica aggiudicataria agli importi posti a base di gara per le prestazioni a corpo e a misura secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'oneri.

Il corrispettivo si intende remunerativo di tutte le prestazioni previste nel Capitolato d'appalto e nei suoi allegati.

Il corrispettivo s'intende comprensivo di ogni onere, carico, trasporto e scarico compresi, per merce resa franco destino ed è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, **salvo rivalutazione ISTAT annuale dei prezzi al consumo (FOI) dopo il primo anno dello stesso.**

L'Appaltatore riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Articolo 4 Fatturazione e pagamenti

Le fatture devono essere intestate al Committente e contenere il codice identificativo gara (CIG).

Le fatture devono, altresì, riportare l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" al fine di consentire alla Stazione appaltante di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. split payment. Sono liquidati all'Appaltatore i soli importi riferiti all'imponibile, mentre sono trattenute le quote relative all'IVA per il successivo riversamento all'erario.

4.1 Fatturazione elettronica

Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it.

Il Committente s'impegna a comunicare i dati per consentire la corretta emissione delle fatture elettroniche, quali in particolare:

- a) Descrizione dell'ente per l'intestazione della fattura;
- b) Codice Univoco del Committente:

Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Descrizione Ente: Città Metropolitana di Genova Descrizione unità

organizzativa: Direzione Territorio e Mobilità. Consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

4.2 Condizioni e termini di pagamento

I pagamenti sono effettuati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o dalla verifica di conformità della prestazione alle previsioni contrattuali, qualora l'attività sia conclusa in un momento successivo.

La verifica di conformità delle prestazioni è condotta dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dell'esecuzione sulla base delle modalità di monitoraggio e controllo previste dal capitolato speciale d'onere.

La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul sistema di interscambio per le fatture elettroniche.

I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla Tesoreria.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il pagamento delle fatture è subordinato al positivo esito della verifica di conformità delle prestazioni e alla verifica, tramite DURC, della sussistenza in capo all'Appaltatore delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa.

In caso di crediti maturati dal Committente, per effetto di errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto mediante emissione di specifica nota d'accredito da parte dell'Appaltatore e in occasione della fatturazione dei corrispettivi relativi all'anno successivo a quello di maturazione del credito, o in ogni caso in occasione del primo pagamento utile.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili al Committente, non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto.

Articolo 5 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e dal capitolato speciale d'onere comporta la risoluzione del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione dei contratti devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare al Committente gli estremi identificativi del conto dedicato entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività del conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare al Committente, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente.

L'Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, prima dell'inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell'articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG di Genova.

L'Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall'aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara.

Articolo 6 Ruoli contrattuali

6.1 Referente unico contrattuale

L'Appaltatore s'impegna a indicare al Committente, prima dell'inizio delle prestazioni, il nominativo di un soggetto referente unico per tutto quanto concerne l'esecuzione del contratto. In caso di cessazione o assenza temporanea del Referente, l'Appaltatore deve entro 24 ore comunicare il nominativo del sostituto o del soggetto temporaneamente incaricato.

Il referente unico deve svolgere funzioni di direttore e deve assicurare lo svolgimento delle attività in modo conforme alla documentazione contrattuale, nel rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.

Il Referente del contratto deve essere in possesso delle competenze e dei titoli professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico.

Il Referente del contratto deve assicurare lo svolgimento delle attività in modo conforme alla disciplina contrattuale, nel rispetto delle tempistiche previste, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.

Tutte le contestazioni relative all'esecuzione sono comunicate al Referente del contratto. L'Appaltatore deve comunicare al Committente i recapiti telefonici, di tipo fisso e mobile, di posta elettronica, etc. del Referente contrattuale.

6.2 Figure specifiche

L'appaltatore deve affiancare al Referente contrattuale le figure professionali specifiche eventualmente previste dal capitolato speciale d'oneri.

6.3 Responsabile Unico del Procedimento

Il Referente unico contrattuale del Committente deve identificarsi nel Responsabile del Procedimento (RUP).

Il Referente unico contrattuale dell'appaltatore ha l'obbligo di fare riferimento al RUP del Committente per tutte le questioni attinenti, all'esecuzione del contratto.

6.4 Direttore dell'esecuzione

Il Committente si riserva di nominare un Direttore per l'esecuzione del contratto. Fino alla nomina del Direttore dell'esecuzione le funzioni sono svolte dal Responsabile del Procedimento.

Per i committenti il Direttore dell'esecuzione si identifica, salvo diversi provvedimenti, con il Responsabile Unico del Procedimento.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali.

Articolo 7 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al contratto sono effettuate a mezzo PEC, o in subordine e in caso di non funzionamento della PEC, a mezzo fax o lettera raccomandata. Possono essere accompagnate da comunicazioni tramite posta elettronica ordinaria a scopo precauzionale, ma non sostitutivo.

L'Appaltatore deve indicare all'atto della stipula del contratto tutti i recapiti di posta elettronica, certificata e normale, di posta ordinaria, telefonici e di fax, da utilizzare per le comunicazioni, e s'impegna a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.

L'Appaltatore s'impegna in particolare a comunicare i recapiti telefonici fissi e mobili, ed eventuali successive variazioni, del Referente contrattuale e degli eventuali sostituti per assicurare la reperibilità richiesta.

Le parti restano responsabili di eventuali inadempimenti, disguidi o disfunzioni, derivanti dall'omissione degli obblighi di comunicazione.

Articolo 8 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'assunzione e il trattamento economico del personale deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e il rapporto di lavoro deve essere regolato dai contratti collettivi di categoria, nonché da quelli integrativi territoriali.

Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché tutti gli adempimenti normativi, sono a carico dell'Appaltatore, senza che possa essere avanzata nei confronti del Committente alcuna rivendicazione da parte del personale dell'appaltatore.

L'Appaltatore s'impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e per tutto il periodo di validità degli stessi fino alla conclusione delle procedure di rinnovo previste dalla contrattazione collettiva di settore.

L'Appaltatore è inoltre obbligato, nel caso di utilizzo di collaboratori a progetto, a garantire condizioni economiche congrue rispetto ai contratti collettivi e alle tabelle ministeriali di determinazione del costo del lavoro di riferimento.

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. L'appaltatore si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

Articolo 9 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di

cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice integrativo adottato dai committenti ai sensi dell'articolo 54, comma 5 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.

Il Committente trasmette, in occasione della sottoscrizione del contratto, o dell'avvio del servizio se antecedente, copia del Codice integrativo stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al suddetto Regolamento e al citato Codice può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10 Obblighi in materia di sicurezza

L'appaltatore s'impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'appaltatore s'impegna in particolare a rispettare e fare rispettare al proprio personale le norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della Legge 3 agosto 2007, n. 123, e della Legge regionale 13 agosto 2007, n. 30.

Articolo 11 Tutela della riservatezza

L'Appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2005 dal regolamento UE 679/2016, dal D.P.C.M. 28 aprile 2005 e dalle misure minime ICT adottate dalla Città Metropolitana ai sensi della circolare 2/2017 di Agid, nonché di tutte le misure necessarie sulla base dei Provvedimenti del Garante in vigore.

L'Appaltatore assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nell'esercizio del servizio. Consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del servizio sono dati personali, anche sensibili e giudiziari, e come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali:

- 1) si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
- 2) si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati personali e di integrarle nelle procedure già in essere;
- 3) si impegna a relazionare annualmente, a richiesta del Committente, sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate, e si obbliga ad allertare immediatamente il servizio competente in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- 4) si impegna ad individuare un responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'art. 39 del 679/2016 e a comunicarlo, con nota scritta, al Committente.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto ed ad osservare le specifiche

istruzioni eventualmente ricevute dal Committente.

L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto, pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna a relazionare su richiesta del Committente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Responsabile del procedimento in caso di situazioni anomale o di emergenza.

L'Appaltatore manleva la Città Metropolitana da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

L'Appaltatore può essere chiamato a rispondere dei danni materiali ed immateriali arrecati agli interessati per non aver adempiuto esattamente al Regolamento Europeo 679/2016, pertanto si impegna al risarcimento di tutti i danni vantati da terzi ai sensi dell'art. 82 del citato Regolamento.

Articolo 12 Garanzia definitiva

L'Appaltatore s'impegna a costituire, a favore del Committente, una garanzia definitiva in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, con decorrenza a far data dall'attivazione del servizio, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto secondo quanto previsto dall'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia può essere costituita nei modi previsti dall'articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente, l'estensione della garanzia a tutti gli accessori del debito principale, per l'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 del codice civile.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione attestato per effetto del certificato di conformità dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta del Committente e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione. Il residuo 20 per cento è svincolato successivamente all'emissione del certificato di conformità dell'esecuzione e completamento delle prestazioni, o altra documentazione equivalente. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Committente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta del Committente.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia possono costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

Articolo 13 Procedimento di applicazione delle penali

Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all'applicazione delle penali sono contestati all'appaltatore in forma scritta, unitamente alla quantificazione delle penali applicabili.

L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa.

In caso di mancato riscontro o qualora le controdeduzioni non pervengano nel termine indicato ovvero le giustificazioni, a giudizio del Responsabile del procedimento, non possano essere accolte, sono applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, se temporale.

L'importo delle penali è introitato mediante escussione della cauzione definitiva, con l'obbligo per l'appaltatore di reintegrarla entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali indicate non esclude l'ulteriore risarcimento dei danni che possono derivare al Committente dall'inadempimento dell'Appaltatore per effetto della ritardata o della mancata esecuzione del servizio.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione di cui si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale. Nessuna controversia può in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea delle prestazioni.

Qualora l'appaltatore non provveda a rimuovere l'inadempimento, ciò può essere motivo di risoluzione del contratto.

Articolo 14 Recesso per giusta causa

Costituiscono motivo di recesso unilaterale tutti i casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti di carattere generale da parte dell'Appaltatore o intervenga nei suoi riguardi una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

La Stazione Appaltante recede dal contratto qualora intervengano le seguenti situazioni:

- 1) l'Appaltatore si sia trovato al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- 2) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati dell'Unione Europea.
- 3) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (solo nel caso la stessa sia richiesta dal disciplinare di gara);
- 4) sia accertata a carico dell'Appaltatore l'esistenza delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche a seguito dei controlli eseguiti in attuazione della Convenzione stipulata dalla Città Metropolitana di Genova con la Prefettura di Genova;
- 5) sia intervenuta in corso di contratto una condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a carico dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo o comunque rilevanti ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Il Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula

del contratto, intervengano altre situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente, ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti dell'Appaltatore, tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o l'impiego nell'esecuzione di contratti di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con il Committente, esercitando presso lo stesso poteri autoritativi o negoziali.

Le cause di recesso sopra indicate rilevano anche nel caso in cui l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d'impresa o sia costituito in altra forma associativa assimilata, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nei casi sopra indicati il Committente comunica all'Appaltatore la volontà di recedere, descrivendo precisamente i fatti e le motivazioni a supporto della decisione e assegnando un termine non inferiore a 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore.

Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dall'Appaltatore non siano ritenuti accoglibili e adeguati, la Stazione Appaltante adotta i conseguenti provvedimenti e ne dà comunicazione all'Appaltatore.

I Committenti sono tenuti a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi situazione rilevante di cui venissero a conoscenza per le valutazioni in merito.

Articolo 15 Recesso unilaterale

Il Committente può esercitare la facoltà di recesso dal contratto prevista dall'articolo 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Responsabile del Procedimento fornisce alla Stazione Appaltante copia del provvedimento con cui viene disposto il recesso, entro e non oltre cinque giorni naturali successivi e consecutivi dalla data di adozione dello stesso.

Il Committente si riserva inoltre di recedere dal contratto, senza indennizzo alcuno per l'Appaltatore, qualora nel periodo di validità del contratto, anche a seguito di proroga o incremento, ne sia attivato uno nuovo con condizioni economiche migliorative, fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguarsi alle condizioni migliorative.

Articolo 16 Diffida ad adempiere

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, il Committente si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso.

In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, il Committente, indipendentemente dall'applicazione delle penali, contesta formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali.

Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell'inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni.

Qualora l'Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte il Committente ha facoltà di risolvere il contratto.

Nel termine sopraindicato l'Appaltatore può fornire giustificazioni all'inadempimento che saranno valutate dal Committente ai fini dell'esercizio della facoltà di risoluzione.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore.

Articolo 17 Clausole risolutive

Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal contratto stesso, dalle Condizioni Generali e dal Capitolato speciale d'onere.

La risoluzione del contratto potrà essere avviata nei seguenti casi:

- A) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto attivo;
- B) in caso di cessione del contratto.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore.

Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dalle Condizioni generali e dal Capitolato speciale d'onere

Il Committente può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto;
- b) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell'Appaltatore dall'impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (articolo 89, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- a) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
- b) la riduzione e il rallentamento del servizio, la sospensione, l'interruzione e l'abbandono delle prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione del Committente;
- c) la violazione degli obblighi di riservatezza come disciplinati dal contratto e/o previsti dalla normativa vigente, europea e nazionale;
- d) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (lavoro nero) e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- e) la violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare riferimento alle ipotesi di subappalto non autorizzato e di subappalto eccedente le prestazioni e i limiti consentiti;
- f) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- g) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;
- h) l'interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;
- i) l'illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni del

Committente sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;

- j) l'Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento;
- k) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art. 1455 del codice civile).

Il Committente si riserva inoltre di risolvere il contratto per quanto di competenza nei seguenti casi:

- a) il contratto abbia subito una modifica tale da esorbitare le limitazioni imposte dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e i meccanismi di adeguamento previsti dallo stesso;
- b) il valore delle prestazioni abbia superato le soglie e i limiti indicati nell'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque previsti dal contratto.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Articolo 18 Effetti della risoluzione e del recesso

L'esercizio della facoltà di recesso per giusta causa da parte del Committente comporta lo scioglimento dei vincoli.

Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art. 108, comma 5 e seguenti, e dall'art. 109, comma 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all'esecuzione in danno e negli oneri per l'indizione di nuova gara.

Qualora l'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, la il Committente potrà rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all'Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento determinano l'esclusione dell'Appaltatore da successive procedure di affidamento indette dal Committente, a prescindere dagli obblighi di comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell'iscrizione del casellario informatico.

Il periodo di esclusione previsto dalla normativa vigente decorre dalla data in cui la risoluzione è intervenuta, fatta salva l'instaurazione di eventuali procedimenti giudiziari.

Articolo 19 Modifiche ed estensioni contrattuali

L'Appaltatore non può apportare modifiche o varianti all'esecuzione delle prestazioni, senza l'espressa autorizzazione del RUP, ancorché previste dai documenti di gara.

L'Appaltatore s'impegna ad accettare le modifiche e le varianti richieste dal RUP entro i limiti e con le modalità disciplinate dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il Committente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un massimo di 12 mesi, sempre nei limiti dell'importo massimo stabilito. L'Appaltatore sarà tenuto ad assicurare il servizio durante la proroga alle medesime condizioni.

Il Committente, nel caso in cui gli attuali presupposti normativi in materia di attribuzione di competenza e di risorse finanziarie dovessero subire variazioni gravemente incidenti sui servizi, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di rinegoziare i contenuti delle prestazioni o, in assenza di accordo, di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni senza che l'Appaltatore possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

Il Committente ha facoltà di prorogare il contratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Nei suddetti casi l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il Committente si riserva la facoltà di chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni ai sensi del Dlgs. 50/2016 art. 106 comma 12.

Articolo 20 Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile verso il Committente dell'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è responsabile civilmente per i danni, diretti ed indiretti, a persone, cose e animali, causati nell'esecuzione delle prestazioni e assume a proprio esclusivo carico l'integrale risarcimento dei danni che dovessero derivare a terzi, compresi, esonerando, il Committente da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore risponde dei danni derivanti da fatti imputabili a propri dipendenti, collaboratori e incaricati a qualsiasi titolo.

Articolo 21 Subappalto

Il subappalto, se previsto dal disciplinare di gara, può essere richiesto al Committente nell'esecuzione del contratto, sempreché l'Appaltatore abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere tale facoltà.

Il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

I contratti di subappalto possono essere sottoscritti soltanto con gli operatori economici indicati in fase di gara se previsto l'obbligo della terna di cui al comma 6 dell'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

21.1 Autorizzazione al subappalto

La richiesta di subappalto è indirizzata al Committente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella fase di esecuzione del contratto.

L'appaltatore deposita il contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto l'appaltatore trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

I subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti pubblici e per l'esecuzione delle prestazioni.

Prima di rilasciare l'autorizzazione, il Committente deve comunicare, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, alla Stazione Appaltante:

- a) la denominazione del subappaltatore individuato nell'ambito della terna;
- b) le prestazioni oggetto di subappalto e il relativo importo.

Il Committente procede alla verifica del possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in funzione delle prestazioni subappaltate, nonché, se ne ricorrono le condizioni, ad una nuova verifica sul possesso dei requisiti generali soggettivi, ovvero dell'assenza di cause di esclusione o di impedimento alla stipula del contratto.

Il Committente acquisisce e verifica la documentazione di cui all'articolo 105, comma 9, terzo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni.

Le verifiche di cui sopra, da parte del Committente relativamente alla sussistenza dei requisiti generali del subappaltatore, devono concludersi entro trenta giorni dal deposito della documentazione relativa al subappalto richiesti, salvo motivata necessità di proroga, che deve essere comunicata all'appaltatore e alla Stazione appaltante o al Committente, a seconda dei casi.

L'Appaltatore ha facoltà di sostituire i subappaltatori nel caso la verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione o di impedimento del subappalto.

L'appaltatore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

21.2 Gestione del subappalto

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore, il quale rimane l'unico e il solo responsabile, nei confronti del Committente, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Qualora l'importo dovuto per le prestazioni eseguite in subappalto debba essere corrisposto direttamente al subappaltatore, in caso di inadempimento o ritardo rispetto agli obblighi contributivi e retributivi del subappaltatore nei confronti del proprio personale si applicano le disposizioni previste per i pagamenti all'appaltatore.

21.3 Sub-contratti

I sub-contratti e i cottimi che non hanno natura di subappalto e/o non concorrono al limite del subappalto devono essere comunicati al Committente con le stesse modalità previste per il sub-appalto.

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto l'Appaltatore deve comunicare preventivamente al Committente, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni:

- 1) il nome del subcontraente;
- 2) l'importo del sub-contratto;
- 3) l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore s'impegna a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei confronti della Stazione appaltante.

Tale cessione, qualora si verificasse, sarebbe comunque inefficace nei confronti della Stazione appaltante e del Committente.

È fatto divieto all'Appaltatore e al subappaltatore di cedere, in tutto o in parte, crediti derivanti dall'affidamento del servizio senza la formale adesione del Committente.

Articolo 22 Cessione del contratto

Non è ammessa la cessione del contratto.

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dal contratto senza la formale adesione del Committente.

Articolo 23 Clausole di legalità

L'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente all'amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 24 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal contratto e dagli altri documenti di gara di cui all'articolo 2, si fa rinvio alla normativa vigente in materia contrattuale, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- A) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni;
- B) D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nelle parti ancora attualmente in vigore;
- C) Codice Civile.

Articolo 25 Spese contrattuali

Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula del contratto stesso.

Fornitura di cloruro di sodio di origine marina di pezzatura grossa per il disgelo.

Articolo 26 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del contratti derivati o del disciplinare di gara, sarà competente il foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.